DZE Südtirol EO
Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt Südtirol EO
CSV Alto Adige ODV
Centro Servizi per il Volontariato Alto Adige ODV

Ci vogliono decisioni coraggiose e disciplina individuale

Newsletter 10c/20

In questa edizione

⇒ *RUNTS: prime indicazioni precise*
⇒ *Come è strutturato il decreto sul RUNTS?*
⇒ *Semplificazione e unitarietà del sistema di registrazione*
⇒ *Le diverse sezioni del RUNTS*
⇒ *L'iscrizione e la cancellazione dal RUNTS*
⇒ *L'aggiornamento delle informazioni e la pubblicità degli atti*
⇒ *Il popolamento iniziale del RUNTS*
⇒ *Misure efficaci per la nostra salute*
⇒ *Coprifuoco tra le 22 e le 5*
⇒ *Novità per le attività sportive*
⇒ *Obbligo mascherina anche all'aperto*
⇒ *Novità per il settore ristorazione*
⇒ *Didattica a distanza nelle scuole*
⇒ *Novità per il settore cultura*
⇒ *Informazioni e chiarimenti urgenti per dipendenti e lavoratori*

RUNTS: prime indicazioni precise

Il Decreto ministeriale 106 del 15 settembre 2020, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, rappresenta un atto di importanza capitale nel percorso di attuazione della Riforma del Terzo settore, disciplinando l'istituzione ed operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Dal momento della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale partirà il processo di implementazione della piattaforma telematica, che si concluderà con l'individuazione di una data specifica da parte del Ministero del Lavoro a partire dalla quale il RUNTS sarà operativo: **tale periodo sembra potersi collocare tra i mesi di febbraio e marzo 2021.**

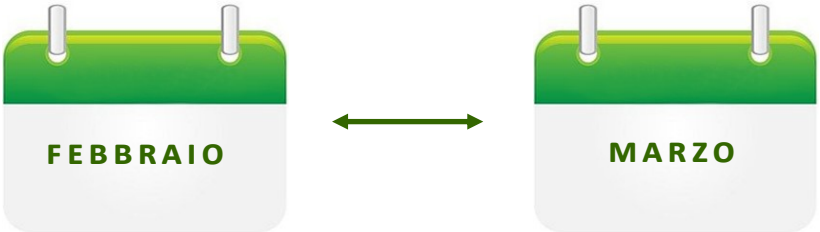

Come è strutturato il decreto sul RUNTS?

Il documento oltre a esprimersi sulle definizioni, il campo di applicazione e le generalità, disciplina nello specifico le procedure per l'iscrizione e la cancellazione degli enti nel RUNTS, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta (protocollazione, conservazione, deposito degli atti e registrazione), la conservazione e la gestione del Registro unico, e le modalità di comunicazione dei dati tra il RUNTS e il Registro imprese, l'aggiornamento delle informazioni, la pubblicità e l'accesso ai dati, il popolamento iniziale, la privacy e il trattamento dei dati.

Lo completano gli allegati A, B e C, che contengono informazioni più specifiche in merito all'organizzazione della piattaforma informatica, alla compilazione delle istanze telematiche da parte degli enti e al procedimento di trasmigrazione nel RUNTS da parte di organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e Onlus.

Semplificazione e unitarietà del sistema di registrazione

La prima e fondamentale novità rappresentata dal Registro unico nazionale del Terzo settore è che in esso saranno contenuti tutti gli enti del Terzo settore (ETS), **superando** in tal modo **la molteplicità dei registri regionali e provinciali** ancora ad oggi esistenti e perseguendo le esigenze di semplificazione e di unitarietà del sistema di registrazione degli enti già messe in luce nella legge delega 106 dell'anno 2016.

Obiettivo primario del legislatore è stato quello di assicurare un'**omogeneità a livello nazionale nelle regole di accesso e permanenza** nel registro, oltre che **nelle informazioni e documenti richiesti** a ciascun ente, evitando qualsiasi disparità di trattamento giuridico per le organizzazioni operanti in uno specifico territorio rispetto a quelle operanti in un altro.

L'unicità del RUNTS si interseca però con una **gestione dello stesso su base territoriale:** all'**Ufficio statale,** incardinato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si affiancheranno infatti gli **Uffici regionali e provinciali,** istituiti presso ciascuna Regione e presso le Province autonome di Trento e di Bolzano. Alle amministrazioni locali il decreto assicura autonomia nel definire l'assetto organizzativo dell'ufficio del RUNTS, fermo restando la menzionata uniformità nelle regole di gestione dei diversi aspetti del registro unico (ad esempio per quanto riguarda le procedure di iscrizione e di cancellazione, la registrazione degli atti e delle informazioni soggette a deposito, la revisione periodica degli ETS o i controlli sugli stessi).

Le diverse sezioni del RUNTS

Il Registro unico nazionale del Terzo settore si comporrà delle seguenti sezioni (art.46, c.1 del Codice del Terzo Settore):

1) **Organizzazioni di volontariato (ODV)** (artt.32 a 34 del Codice);
2) **Associazioni di promozione sociale (APS)** (artt. 35 e 36 del Codice);
3) **Enti filantropici** (artt.37 a 39 del Codice);
4) **Imprese sociali,** comprese le cooperative sociali. Per tali enti l'iscrizione nel Registro imprese soddisfa in automatico l'iscrizione nel Runts;

5) **Reti associative** (art.41 del Codice);
6) **Altri enti del Terzo settore,** a cui sono iscritti gli enti che presentano le caratteristiche di cui all'art .4 del Codice del Terzo settore, diversi da quelli elencati nelle lettere precedenti.

La competenza in relazione alla generalità degli enti spetterà agli **Uffici regionali o provinciali sul cui territorio l'ente ha sede legale; fanno eccezione le reti associative,** per le quali sarà sempre competente l'Ufficio statale del RUNTS, anche qualora la rete sia iscritta ad un'altra sezione del registro (si ricorda che le reti associative sono infatti gli unici enti a poter essere iscritti contemporaneamente in due o più sezioni), e le imprese sociali, la cui competenza spetta come detto al Registro imprese.

L'iscrizione e la cancellazione dal Runts

Il decreto disciplina in modo distinto il procedimento di iscrizione al RUNTS **per gli enti non dotati di personalità giuridica** (articoli 8-9) e **per quelli dotati di personalità giuridica** (articoli da 16 a 19): per questi ultimi è il notaio che dovrà verificare il possesso dei requisiti e depositare i documenti richiesti presso l'Ufficio del Registro unico competente (art.22 del Codice del Terzo settore).

Il decreto elenca anche i documenti e le informazioni che gli enti dovranno fornire obbligatoriamente al momento dell'iscrizione (art.8). Fra questi vale la pena menzionare lo **statuto**, che per gli **enti non dotati di personalità giuridica dovrà comunque essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate** (non sarà quindi sufficiente la semplice scrittura privata), e, per **gli enti svolgenti l'attività da uno o più esercizi, l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati**. Fra le informazioni richieste vi è invece un **indirizzo di posta elettronica (PEC)**, che sarà lo strumento istituzionale di interlocuzione con il RUNTS e di cui quindi tutti gli enti si dovranno dotare.

L'iscrizione nel RUNTS avrà effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di ETS in generale, così come delle qualifiche particolari di organizzazione di volontariato (ODV), associazione di promozione sociale (APS), ente filantropico, società di mutuo soccorso, rete associativa e rete associativa nazionale, e costituirà presupposto fondamentale per la fruizione dei benefici fiscali collegati a tali qualifiche.

Per gli enti che richiederanno di essere iscritti al RUNTS **l'iscrizione avrà anche effetto costitutivo della personalità giuridica** (art.22 del Codice del Terzo settore).

Proprio come succede ad oggi per le Onlus, **qualora un ente deciderà di cancellarsi dal RUNTS** (perdendo quindi la qualifica di ETS) e di continuare ad operare ai sensi del Codice civile, **dovrà devolvere il proprio patrimonio** limitatamente all'incremento realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto al registro unico.

L'aggiornamento delle informazioni e la pubblicità degli atti

Definite anche le modalità di aggiornamento telematico del RUNTS (art. 20 secondo le modalità previste nell'allegato A), fornendo un elenco di documenti che gli enti iscritti saranno tenuti a depositare, fra cui:

⇒ le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
⇒ il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e, quando previsto, il bilancio sociale (il termine per il deposito è il 30 giugno di ogni anno);
⇒ le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione;
⇒ i provvedimenti delle autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;
⇒ la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell'ente (entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui la perdita si è verificata);
⇒ l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all'iscrizione al RUNTS.
⇒ Oltre a tali atti, gli enti del Terzo settore dovranno anche aggiornare le informazioni fornite in fase di iscrizione, individuate dall'art. 8, c. 6 del decreto.

Qualora l'ente non adempia all'aggiornamento delle informazioni o al deposito degli atti nei termini previsti, sarà prevista una sanzione pecuniaria per gli amministratori; il perdurante inadempimento a seguito della diffida ad adempiere da parte dell'ufficio del RUNTS competente avrà come conseguenza la cancellazione dell'ente dal registro unico.
Tutte le informazioni e i documenti contenuti nel RUNTS saranno consultabili da parte dei terzi in via telematica, attraverso il portale dedicato. Tali atti **saranno opponibili ai terzi dopo la pubblicazione,** a meno che l'ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza (art. 52 del Codice del Terzo settore).

Il popolamento iniziale del RUNTS

Definite anche le regole per il popolamento iniziale del RUNTS, in particolare con riguardo alla trasmigrazione delle ODV e delle APS, e all'iscrizione delle Onlus (artt. da 30 a 38).

La data centrale per l'inizio di tale processo è quella prevista all'art. 30 del decreto e che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dovrà individuare sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, la quale sancirà di fatto l'operatività del Registro unico.

Da tale momento, che dovrebbe essere collocato tra **febbraio e marzo** del prossimo anno, inizierà il trasferimento nel RUNTS delle **ODV** e delle **APS iscritte nei registri regionali e provinciali,** e delle **APS iscritte nel registro nazionale.**

Entro 90 giorni dalla data stabilita dal ministero del Lavoro le Regioni e le Province autonome dovranno comunicare al RUNTS i dati relativi alle ODV e alle APS iscritte nei registri al giorno antecedente al termine dalla data di operatività del RUNTS (sono invece 30 i giorni che il ministero del Lavoro avrà a disposizione per comunicare al RUNTS i dati delle APS nazionali iscritte al giorno antecedente al termine individuato), per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.

Partono poi ulteriori 180 giorni entro i quali gli Uffici del RUNTS dovranno valutare i requisiti per l'iscrizione degli enti di propria competenza, richiedendo a questi ultimi gli eventuali documenti o informazioni mancanti: se la verifica si conclude positivamente l'Ufficio del RUNTS disporrà l'iscrizione nella sezione corrispondente.

Fino all'iscrizione nel RUNTS le ODV e le APS ad oggi iscritte nei registri regionali e provinciali continuano comunque a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica (art. 54, c. 2 del Codice del Terzo settore).

Le Onlus non "trasmigreranno" invece in automatico nel RUNTS ma dovranno presentare una autonoma domanda di iscrizione: questo perché la Riforma del Terzo settore ha abrogato la normativa Onlus (tale abrogazione scatterà però solo dal momento in cui entrerà in vigore la nuova parte fiscale del Codice del Terzo settore), e quindi tali organizzazioni dovranno individuare la sezione più adatta del RUNTS in cui collocarsi.

L'art. 34 del decreto prevede che l'Agenzia delle Entrate dovrà pubblicare l'elenco delle Onlus iscritte all'Anagrafe unica alla data antecedente a quella individuata dal Ministero del lavoro ex art. 30 del Decreto. Non è posto un termine entro cui tale elenco dovrà essere pubblicato, il quale dovrà essere concordato fra l'Agenzia delle Entrate e il ministero del Lavoro. L'elenco delle Onlus sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data comunicazione anche in Gazzetta Ufficiale.

Dalla data di pubblicazione dell'elenco le Onlus potranno presentare domanda di iscrizione al RUNTS, e lo potranno fare fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (art. 101, c. 10 del Codice del Terzo settore). L'Ufficio competente del RUNTS verificherà la presenza dei requisiti (potendo chiedere eventuali informazioni e documenti mancanti) e, in caso di esito positivo, iscriverà l'ente nella sezione corrispondente. **Nel caso in cui la Onlus non presenti la domanda di iscrizione al RUNTS entro il termine del 31 marzo dovrà devolvere il proprio patrimonio.**

Misure efficaci per la nostra salute

La Giunta Provinciale di Bolzano ha rilasciato una **nuova ordinanza** che è in vigore in tutto il territorio provinciale, da lunedì, 26 ottobre 2020 sino al 24 novembre 2020.

Queste misure sono state integrate con altri provvedimenti del 29.10.2020, che entrano in vigore il giorno 31.10.2020.

L'appello alla popolazione: limitare i contatti non strettamente necessari.

In questo contesto si sottolinea l'importanza del comportamento responsabile e il rispetto delle regole. Concretamente, si **ribadisce l'appello alla popolazione a rispettare le regole per l'utilizzo delle mascherine, distanziamento e igiene delle mani.**

Coprifuoco fra le ore 22 e le ore 5

Tra le ore 22 e le ore 5, gli **spostamenti** al di fuori del proprio domicilio saranno possibili solo con **autocertificazione** e per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Inoltre, anche durante il resto della giornata, viene fortemente raccomandato di ridurre al minimo indispensabile tutti gli altri spostamenti e gli incontri con persone non conviventi.

I servizi di **trasporto pubblico** di linea proseguiranno secondo gli orari previsti, ma con una capienza massima pari all'80% dei posti.

Novità per le attività sportive

Chiuse **palestre** e **piscine**,

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

Obbligo mascherina anche all'aperto

Anche in Alto Adige è introdotto **l'obbligo di indossare la mascherina** di protezione non solo al chiuso, ma anche all'aperto dove non vi sia situazione di isolamento.

Novità per il settore ristorazione

Orari di chiusura per bar e ristoranti:

I **ristoranti** devono chiudere alle ore 18. Vale il divieto tassativo di consumazione in piedi, sia nei pressi dei locali, sia sul suolo pubblico.

Didattica a distanza nelle scuole

A partire da mercoledì 28 ottobre, inoltre, in tutte le **scuole superiori** la **didattica a distanza** dovrà coprire almeno il 50% delle ore di lezione.

Novità per il settore cultura

Al divieto generalizzato di organizzare eventi e manifestazioni pubbliche, si aggiungono anche le chiusure dei **cinema**, nonchè degli spettacoli e le manifestazioni che si svolgono all'interno di **teatri** e **sale da concerto**.

Assemblee e riunioni dovranno svolgersi in **videoconferenza** tranne che nei casi dove questa formula non fosse possibile.

Informazioni e chiarimenti urgenti per dipendenti e lavoratori

Con la circolare n. 13 del 4 settembre 2020, il Ministero del Lavoro ha emanato aggiornamenti importanti in merito al contenimento della Corona Pandemia. Si tratta concretamente di una gestione pratica dei cosiddetti "lavorativi fragili". Il provvedimento in questione specifica che, a tutti i dipendenti deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione delle misure previste di sorveglianza sanitaria a fronte del conclamato rischio di un contagio da SARS-CoV-2.

Si informa anche di un'alta circolare di elevata importanza. La Circolare del 12 Ottobre 2020, n. 32850 del Ministero della Salute offre in tale senso indicazioni, che risultano fondamentali in questa fase per il datore di lavoro, soprattutto per la gestione del personale durante il periodo di COVID-19. In modo particolare si forniscono spiegazioni indispensabili in merito alla durata e al termine dell'isolamento e della quarantena.

Quarantena e isolamento

L'isolamento dei casi di documentata infezione da COVID-19 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione. **La quarantena** invece si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane (ma che potrebbero essere state esposte al contagio) per la durata del periodo di potenziale incubazione, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.